



COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA
(Provincia di Siena)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 196 DEL 03/09/2026

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO DELLA GIUNTA COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CONTINGENTAMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI ACUSTICHE IN DEROGA PER MANIFESTAZIONI TEMPORANEE NELLE AREE DEL CENTRO URBANO.

L'anno **2026**, addì **03** del mese di **settembre** alle ore **15:30**, con continuazione, presso la Sala Giunta della sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Vice Sindaco Dott. SPERANZA MARCO.

Sono intervenuti i Signori:

		Presenti/Assenti
PII PIERO	SINDACO	Assente
PERUZZI VALERIO	ASSESSORE	Presente
TOZZI DANIELE	ASSESSORE	Presente
LETTIERI CARLOTTA	ASSESSORE	Presente da remoto
SOTTILI MONICA	ASSESSORE	Presente
SPERANZA MARCO	ASSESSORE	Presente da rmeoto

Assiste alla seduta il Vice Segretario Generale Dott. BRUNI IURI.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Ufficio: Servizio - SERVIZIO 9 – GARE, AMBIENTE E SERVIZI DIVERSI
Anno: 2026
Numero: 2098

OGGETTO

ATTO DI INDIRIZZO DELLA GIUNTA COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL
CONTINGENTAMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI ACUSTICHE IN DEROGA PER
MANIFESTAZIONI TEMPORANEE NELLE AREE DEL CENTRO URBANO.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la legge 26 ottobre 1995, n. 447, “Legge quadro sull'inquinamento acustico”, ed in particolare l'art. 6, comma 1, lettera h), relativo alle competenze comunali in materia di autorizzazione delle attività temporanee e delle manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico comportanti l'impiego di macchinari o impianti rumorosi;

VISTA la L.R. Toscana 1 dicembre 1998, n. 89, “Norme in materia di inquinamento acustico”;

VISTO il D.P.G.R. Toscana 8 gennaio 2014, n. 2/R, recante il regolamento regionale di attuazione della L.R. n. 89/1998, ed in particolare gli artt. 15 e 16;

VISTO l'Allegato 4 al D.P.G.R. n. 2/R/2014, rubricato “Indirizzi per il rilascio delle autorizzazioni comunali in deroga ai limiti acustici”, ed in particolare il punto 4.2, lettera c), relativo alle attività temporanee e manifestazioni da svolgersi in aree diverse da quelle destinate a spettacolo a carattere temporaneo, mobile o all'aperto;

RICHIAMATO il vigente Piano comunale di classificazione acustica, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 54 del 30 giugno 2005;

RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale per l'attuazione del Piano di classificazione acustica e delle attività rumorose;

CONSIDERATO che:

- è obiettivo strategico di questa Amministrazione promuovere la rivitalizzazione urbana, favorendo la trasformazione degli spazi pubblici in luoghi di socialità e incontro;
- l'offerta di eventi di qualità sul territorio comunale potenzia la coesione sociale, stimola le relazioni interpersonali e accresce il senso di appartenenza della comunità;

- la cultura e lo spettacolo di qualità costituiscono un efficace propulsore, non solo a livello sociale, ma anche in relazione allo sviluppo economico, turistico e occupazionale per le attività locali;
- la programmazione di spettacoli artistici e culturali di livello valorizza l'immagine del Comune e attrae flussi turistici qualificati;

RILEVATO come a questo obiettivo si debba necessariamente accoppiare la tutela della salute pubblica, ed indicato l'indirizzo di procedere all'adozione di apposito Regolamento per lo svolgimento di questo tipo di attività, anche alla luce delle "Linee guida per la gestione dell'impatto acustico nelle aree urbane ad elevata aggregazione sociale e ricreativa" approvate dalla Giunta Regionale con la Deliberazione 757 del 22 Giugno 2026;

RITENUTO pertanto opportuno nelle more dell'approvazione del nuovo regolamento comunale in materia acustica, di assicurare una applicazione uniforme, trasparente e prevedibile della disciplina relativa al contingentamento delle manifestazioni temporanee in deroga, evitando interpretazioni non omogenee nell'ambito dei diversi procedimenti;

RILEVATO che il punto 4.2, lettera c), dell'Allegato 4 disciplina le forme semplificate di autorizzazione per attività temporanee e manifestazioni svolte in aree diverse da quelle specificamente destinate a spettacolo, ricadenti nelle classi acustiche ammesse dalla disciplina regionale;

RILEVATO in particolare, che il punto 4.2, lettera c), n. 4, nel disciplinare la durata, stabilisce che, nelle zone con presenza di abitazioni, le deroghe non possono essere concesse oltre trenta giorni nel corso dell'anno nel caso di evento da svolgersi in area classificata in classe V, venticinque giorni all'anno in aree di classe IV e venti giorni all'anno in aree di classe III;

CONSIDERATO che il tenore letterale della disposizione regionale correla espressamente il numero massimo delle giornate alla classe acustica dell'area nella quale l'evento è svolto, utilizzando le espressioni "evento da svolgersi in area classificata" e "in aree di classe IV" o "in aree di classe III";

RITENUTO pertanto, ai fini dell'applicazione del contingentamento previsto dall'Allegato 4, che il parametro di riferimento debba essere individuato nella classificazione acustica attribuita dal vigente Piano comunale all'area di svolgimento della manifestazione e non nella diversa classificazione eventualmente attribuita ad aree o ricettori esterni, ancorché confinanti o interessati dalle emissioni sonore prodotte dall'evento;

PRECISATO che la classificazione dell'area di svolgimento dell'evento ai fini del contingentamento non esonera in alcun modo dal rispetto delle ulteriori condizioni poste dall'Allegato 4 a tutela dei ricettori: i limiti di emissione devono essere verificati secondo le modalità ivi previste, devono

essere individuati gli edifici potenzialmente esposti e, nei casi previsti, deve essere prodotta idonea relazione redatta da tecnico competente in acustica;

RITENUTO conseguentemente che la presenza, in prossimità dell'area della manifestazione, di edifici o ricettori ricadenti in una classe acustica maggiormente protetta rilevi ai fini della valutazione dell'impatto acustico, dell'individuazione dei ricettori esposti, della verifica dei livelli sonori e dell'imposizione delle necessarie prescrizioni, ma non determini, di per sé, una riclassificazione dell'area nella quale l'evento si svolge ai fini del computo del contingente annuale previsto dal punto 4.2, lettera c), n. 4, dell'Allegato 4;

RITENUTO, in tal senso, anche al fine di garantire una programmazione culturale e ricreativa di qualità, di prevedere la condizione dell'ottenimento del patrocinio comunale con prescrizione ai servizi comunali competenti di autorizzare non più di 12 giorni con emissioni sopra ai limiti ogni 30 giorni e di precisare che ai sensi della normativa citata, deve restare garantita la tutela dei così detti ricettori particolarmente sensibili concernenti scuole, case di riposo e simili;

RITENUTO opportuno fornire ai competenti uffici comunali uno specifico indirizzo affinché il contingentamento delle autorizzazioni sia applicato in modo uniforme secondo il criterio sopra indicato, ferma restando la verifica, per ciascun evento, di tutti gli ulteriori requisiti, limiti e condizioni previsti dalla normativa vigente;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

DATO ATTO che il presente provvedimento costituisce atto generale di indirizzo politico-amministrativo, non decide singoli procedimenti autorizzatori e non comporta impegni di spesa o diminuzioni di entrata;

RITENUTO pertanto che, in ragione della natura del presente atto di indirizzo, non siano richiesti i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime e favorevole, espressa nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di richiamare integralmente le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di assumere quale indirizzo dell'Amministrazione, ai fini dell'applicazione del punto 4.2, lettera c), n. 4, dell'Allegato 4 al D.P.G.R. Toscana n. 2/R/2014, che il contingentamento massimo delle autorizzazioni in deroga sia individuato con riferimento alla classe acustica attribuita dal vigente Piano comunale all'area nella quale si svolge l'evento;
3. di precisare, conseguentemente, che la diversa classificazione acustica di ricettori o aree esterne, anche se confinanti o interessati dalle emissioni sonore della manifestazione, non

modifica di per sé la classe acustica dell'area di svolgimento dell'evento assunta quale parametro per la determinazione del contingente annuale;

4. di dare atto che la presenza di ricettori esterni maggiormente protetti resta pienamente rilevante ai fini della valutazione dell'impatto acustico della singola manifestazione, della verifica dei livelli di emissione, dell'individuazione delle condizioni di esercizio e dell'adozione delle prescrizioni necessarie a tutela della popolazione esposta;

5. di stabilire che, per le aree interessate da manifestazioni temporanee, gli uffici individuino analogamente il contingente applicabile sulla base della specifica classe acustica attribuita dal vigente Piano comunale all'area di effettivo svolgimento dell'evento, attenendosi ai contingenti stabiliti dall'Allegato 4;

6. Di stabilire che la stessa singola zona interessata dall'evento autorizzato ai sensi della presente disciplina può essere oggetto di massimo 12 giorni-deroga ogni 30 giorni, fermo restando che restano fatte salve le altre indicazioni e prescrizioni contenute nell'allegato al DPGR n. 2R/2014 in ordine ai limiti acustici e agli orari propri dell'autorizzazione in deroga nella forma semplificata – si veda il punto 4.2, lett. c) dell'allegato;

7 è fatto obbligo ai richiedenti l'autorizzazione in deroga di allegare una valutazione di impatto acustico che indichi in modo oggettivo le condizioni di esercizio tali da garantire, da parte di chi esercita effettivamente l'attività rumorosa, il rispetto dei limiti acustici di cui al citato punto 4.2, lett. c) dell'allegato citato.

8. di chiedere al Servizio Ambiente, al SUAP e agli altri uffici comunali interessati, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, di attenersi al presente indirizzo nell'istruttoria e nella gestione dei procedimenti relativi alle autorizzazioni in deroga, assicurando contestualmente la puntuale verifica di tutti i limiti, requisiti e condizioni di tutela previsti dalla normativa vigente;

9. di prevedere la tenuta di un conteggio aggiornato delle giornate autorizzate in deroga per ciascuna area di svolgimento degli eventi, ai fini del rispetto dei contingenti annuali previsti dall'Allegato 4;

10. di dare atto che il presente indirizzo è finalizzato a uniformare l'azione amministrativa dell'Ente nell'applicazione del criterio di contingentamento e non comporta alcuna modifica dei limiti acustici, degli orari, delle modalità di misurazione o delle altre condizioni sostanziali stabilite dalla normativa regionale e comunale vigente.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
SPERANZA MARCO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dott. BRUNI IURI